

Disegno di legge

Modificazioni della legge urbanistica provinciale, della legge provinciale sulla caccia e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura: tutela delle colonie e dei siti di nidificazione e altre disposizioni per la tutela degli animali

Art. 1

Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole: "sistemazioni esterne degli edifici," sono inserite le seguenti: ", con particolare riguardo all'uso di tecniche che riducano la trasparenza e la riflessione,".

Art. 2

Modificazione dell'articolo 60 della legge urbanistica provinciale

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 60 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: "I criteri prevedono, in particolare, le modalità per salvaguardare la presenza di colonie o siti di nidificazione e dormitori delle specie animali individuate ai sensi dell'articolo 69, comma 2, negli interventi sugli immobili o sui siti in questione."

Art. 3

Modificazione dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 3 dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole: "interventi di recupero previsti dal comma 2" sono inserite le seguenti: ", comprese le modalità per salvaguardare la presenza di colonie o siti di nidificazione e dormitori delle specie animali individuate ai sensi dell'articolo 69, comma 2,".

Art. 4

Modificazione dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 8 dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole: "piani regolatori comunali" sono inserite le seguenti: "e sulla base di criteri per la salvaguardia delle colonie o siti di nidificazione e dormitori delle specie animali individuate ai sensi dell'articolo 69, comma 2".

Art. 5

Modificazione dell'articolo 64 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 64 della legge urbanistica provinciale sono inserite le seguenti:
"d bis) le modalità per la realizzazione di barriere antirumore, garantendo, in particolare, che esse adottino tecniche per ridurre la trasparenza e la riflessione, per la salvaguardia dell'avifauna;
d ter) le modalità per la realizzazione di attraversamenti e di barriere antiattraversamento, per evitare la collisione o lo schiacciamento di animali nei luoghi dove sono individuate rotte di

migrazione degli anfibi nel periodo riproduttivo."

Art. 6

Modificazione dell'articolo 69 della legge urbanistica provinciale

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 69 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: "Fra questi beni, inoltre, la Giunta provinciale, sentito il Museo delle scienze di Trento, individua colonie, siti di nidificazione e dormitori di specie di uccelli e chiroteri meritevoli di particolare tutela in base alla normativa provinciale, statale o europea e a trattati o convenzioni internazionali e a liste rosse."

Art. 7

Modificazione dell'articolo 78 della legge urbanistica provinciale

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 78 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: ", e interventi connessi alla tutela delle colonie o siti di nidificazione e dormitori delle specie animali individuate ai sensi dell'articolo 69, comma 2".

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla caccia sono inserite le parole: "Il piano individua anche le colonie, i siti di nidificazione e i dormitori di specie di uccelli e chiroteri meritevoli di particolare tutela in base alla normativa provinciale, statale o europea e a trattati o convenzioni internazionali e a liste rosse, promuovendo il loro monitoraggio, la loro conservazione, l'eventuale ricostituzione e il posizionamento di cassette nido."

2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla caccia sono inserite le parole: "o su proposta del comitato faunistico provinciale, per iniziativa di uno dei suoi componenti".

Art. 9

Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inserite le parole: "Il regolamento detta anche disposizioni per l'individuazione, la tutela e il ripristino dei siti di riproduzione degli anfibi e dei rettili."

Art. 10

Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituita dalla seguente:

"e) le aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale, prevedendo comunque particolari forme di protezione per le pareti e i greti fluviali, in quanto potenziali siti di nidificazione e dormitori delle specie di uccelli meritevoli di particolare tutela

ai sensi della normativa provinciale, statale o europea e a trattati o convenzioni internazionali e a liste rosse;"